



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

*Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038*

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 04-05-2023

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala Consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti norme statutarie e regolamentari comunali, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Angelini Alfio	Sindaco	Presente
Duelli Monica	Vice Sindaco	Presente
Teruggi Nicoletta	Consigliere	Presente
Bosio Massimo	Consigliere	Presente
Bona Simona	Consigliere	Presente
Franzini Simona	Consigliere	Presente
Fontana Alessandra	Consigliere	Presente
Fontaneto Adriano	Consigliere Minor.	Presente
Cherchi Giuliano	Consigliere Minor.	Presente
Gallo Dino	Consigliere Minor.	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Boggi Giovanni.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, Sig. Alfio Angelini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio) ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa sui rifiuti (TARI).
- l'art. 1, comma 738 della medesima Legge istituisce dal primo gennaio 2020 la nuova IMU disciplinata ai commi da 739 a 783.
- La normativa in oggetto si è discostata di poco dal precedente impianto normativo, in quanto la principale novità è costituita dall'abolizione del Tributo sui Servizi, che è stato praticamente riassorbito nell'IMU.

Dato atto che i commi da 748 a 755 stabiliscono per ciascuna categoria catastale l'aliquota di base, l'aliquota massima e minima applicabili, ad eccezione del comma 749 nel quale viene individuata la detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze assoggettate all'imposta e pertanto:

- l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento incrementabile di 0,1 punti o diminuibile fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento;
- per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino allo 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento e incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento.

Si fa presente che, già a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono stati esentati dal pagamento dall'IMU.

Preso atto che:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- ad oggi, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale di cui al precedente paragrafo e, pertanto, non risulta attivo alcun applicativo sul portale del Federalismo fiscale.

Rilevato altresì che:

- con il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16.08.2021, sono state approvate apposite specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane; il suddetto decreto emanato in attuazione del comma 15 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, mira a garantire una migliore fruibilità degli atti da parte dei contribuenti e degli intermediari, rendendo possibile in particolare il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti tributari assicurando, al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici;
- con risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha chiarito che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal suddetto decreto deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- inoltre, al fine di consentire agli enti locali di adeguare gradualmente le proprie procedure informatiche ai requisiti richiesti, il dipartimento delle finanze, con la medesima risoluzione, precisa che, una volta che sarà operativo il sistema di controlli informatici, il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo antivirus, un impedimento alla pubblicazione da parte del Ministero della delibera o del regolamento sul sito internet www.finanze.gov.it con la conseguente acquisizione di efficacia.

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.

Visto, inoltre, il decreto 19 aprile 2023 che ha differito, ulteriormente, al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.04.2020 erano state approvate le aliquote per l'esercizio 2020 successivamente confermate per gli esercizi 2021 e 2022.

Atteso che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 non subirà alcuna variazione rispetto all'anno 2022, aliquote che si intendono quindi integralmente confermate.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.06.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2021".

Preso atto che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire la delibera di approvazione delle aliquote e il regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

Rilevato inoltre che in fase di pubblicazione su tale sito la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A) del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16.08.2021.

Relaziona l'Assessore Bosio, il quale evidenzia come siano rimaste invariate le aliquote IMU del 2022 per il 2023. Sostiene che l'IMU sia un'imposta ingiusta, trattandosi di un'imposta centralizzata, per cui ai Comuni vanno le briciole o, parafrasando, Virgilio *"Voi fate il miele oh api, ma sono altri che lo godono"*.

Interviene il Consigliere Fontaneto, il quale dichiara di concordare con le osservazioni dell'Assessore Bosio; la conferma delle aliquote del 2022 vede il proprio gruppo consiliare favorevole. Spera, infine, in una riforma seria dei tributi.

Acquisiti e allegati i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
10	10	10	/	/

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presentedispositivo.
2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023, (confermando quanto previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04.06.2023):

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	ESENTI
Terreni agricoli	9,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Abitazioni e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria catastale C2, C6, C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • L'immobile sia l'abitazione principale del soggetto, che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso; • La presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale 	5,60 per mille

dell'imposta.	
---------------	--

3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni adottate con la presente deliberazione ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

5. Di dare atto altresì che, per la pubblicazione sul tale sito, la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A) del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16.08.2021.

6. Di rilevare che, a oggi, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni per la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote ai sensi del comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e del relativo applicativo sul portale del Federalismo Fiscale ai sensi del comma 757 della predetta legge, si procede ugualmente all'approvazione delle aliquote, riservandosi di adottare le necessarie integrazioni qualora necessario.

Successivamente, il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 21-04-2023

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
f.to Daniela Vicario

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 21-04-2023

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
f.to Daniela Vicario

-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. Angelini Alfio

Il Segretario Comunale
F.to Boggi Giovanni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 23-05-2023 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontaneto d'Agogna, 23-05-2023

Il Messo Comunale
F.to Manfredi Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000*).

Fontaneto d'Agogna,

Il Segretario Comunale
F.to Boggi Giovanni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontaneto d'Agogna, 23-05-2023

Il Segretario Comunale
F.to Boggi Giovanni